Prot. U-00371/26 del 02/02/2026 – Segreteria Generale – Giustizia Federale

Segreteria Generale
Giustizia Federale
Prot. AP/mle
Roma, 2/2/2026

All'Ufficio di
Procura Federale
S e d e

Egr. Sig.
Franco Muscarà
c/o Società Marina Militare La Spezia
Mail pec: venere_marina_pallanuoto@pec.it

e, per conoscenza,

Tribunale Federale Sezione I
Settore Salvamento Didattico
Comitato Regionale Liguria FIN

OGGETTO: motivazione decisione Corte Federale Appello n. 1/2026 – Ricorso Procura Federale proc. n. 21/2026

Con la presente si invia in allegato la motivazione della decisione in oggetto adottata in data 7/1/2026 in riferimento al ricorso in oggetto .

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

All.to descritto

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 1/2026

Ricorso: Ricorso Procura Federale (Prot. 4117-2025) vs decisione Tribunale Federale 13/25 – Franco Muscarà - Proc. P.F. 21/FIN/2025

La Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

Si dà atto della presenza del Procuratore Federale Avv. Fabio Portelli, ricorrente.

Riunitasi in data 7/1/2026 per l'esame del ricorso presentato dal Procuratore Federale avverso la decisione del Tribunale Federale n. 13/25 riferito al procedimento P.F. 21/FIN/2025 riguardante il Sig. Franco Muscarà (tess. 103561)

In seguito ad una segnalazione del Settore Salvamento della FIN il Procuratore Federale apriva un procedimento disciplinare nei confronti del signor Franco Muscarà, fiduciario del Comitato Regionale Ligure, per aver, dal 26 maggio 2025, in costanza di detto incarico, mantenuto rapporti di collaborazione e sottoscritto formali dichiarazioni di disponibilità ad operare con la FIPSAS, ente concorrente con la F.I.N. nello stesso settore del nuoto per salvamento, accreditato in forza del decreto ministeriale intervenuto nel maggio 2024 quale ente formatore per il rilascio del brevetto di assistente bagnanti, dapprima omettendo di informare gli organi federali della F.I.N. e successivamente mantenendo detto incarico nonostante i ripetuti richiami della F.I.N. circa l'incompatibilità dell'incarico, sia sotto il profilo regolamentare che etico e morale.
A prescindere infatti dall'evidente incompatibilità circa l'appartenenza a due Enti operanti nello stesso ambito, l'incompatibilità è espressamente prevista e disciplinata dagli articoli 14 e 15 del Regolamento della sezione salvamento della F.I.N. che, pertanto, risultano violati.
La violazione emerge per tabulas dalla documentazione acquisita, comprovante che il Muscarà ha ricoperto contemporaneamente incarichi incompatibili. L'incompatibilità emerge non solo da quanto disposto dalla normativa federale nel settore salvamento ma anche all'evidenza della incompatibilità, a qualsiasi titolo, a collaborare con enti che operano nello stesso ambito sportivo in regime di concorrenza.

Pertanto le violazioni sono plurime, risultando altresì violato il dovere di comunicazione dei tesserato. Ma la condotta violativa più vistosa si è estrinsecata con il volontario e persistente mantenimento dei due incarichi in regime di incompatibilità nonostante gli avvertimenti scritti ricevuti dalla F.I.N..
Per l'effetto risulta violato il dovere di lealtà, correttezza e probità che informano l'ordinamento sportivo e che dovrebbero ispirare le condotte di tutti i soggetti tesserati.
Nel procedimento di primo grado il deferito si difendeva invocando la sua buona fede per non aver saputo che l'incarico di commissario presso la FIPSAS fosse incompatibile, anche per via del fatto di non aver svolto in concreto attività di rilascio brevetti.
L'argomentazione, tuttavia, non appare giustificabile, sia in virtù del noto principio ignorantia legis non excusat sia per via, come detto, dei ripetuti richiami ricevuti dalla F.I.N..
Veniva pertanto condannato dal Tribunale federale con la sanzione della ammonizione con diffida.
Proponeva appello il Procuratore federale ritenendo incongrua la sanzione.
L'articolo 14 prevede che ai responsabili delle articolazioni locali non è consentito svolgere direttamente o indirettamente attività formativa di salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore. E l'inosservanza di tale prescrizione può determinare la revoca dell'incarico, fermi restando gli eventuali ulteriori provvedimenti degli organi in giustizia federale, mentre l'articolo 15 prevede che al fiduciario non è consentito di svolgere direttamente o indirettamente attività formativa di salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel medesimo settore. L'inosservanza di tale prescrizione può determinare la revoca dell'incarico fermi restando gli eventuali ulteriori provvedimenti degli organi di giustizia federale.
Le argomentazioni della Procura federale meritano accoglimento.
Invero, in ordine alla valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti e sul giudizio di prevalenza delle stesse sulla contestate aggravanti deve rilevarsi un totale difetto di motivazione da parte del giudicante di prime cure.
Il Tribunale Federale dichiara infatti di concedere le circostanze attenuanti (una pluralità dunque) prevalenti rispetto alle aggravanti contestate ma omette di specificare quali siano queste circostanze.
Individuazione necessitata ex lege, stante il tenore letterale dell'art. 25 R.G..
Non si comprende, infatti, quali siano le circostanze attenuanti delle quali il Tribunale abbia ravvisato la sussistenza, con tutta evidenza non versandosi nel caso di specie in alcuna delle previsioni di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), b), c), d) e, d'altro canto, non avendo neppure fatto cenno ad altra, diversa, circostanza, come contemplato dal successivo comma 2 della citata norma, vieppiù alla luce della mancata previsione normativa di circostanze attenuanti generiche, che nel Regolamento di giustizia sportiva della F.I.N. non esistono.
Correlativamente, non viene neppure data contezza del giudizio di prevalenza di tali attenuanti (quali?) sulle contestate aggravanti.

P.T.M.

DELIBERA

di accogliere il ricorso comminando al Sig. Franco Muscarà la sospensione di giorni 30 (trenta) da ogni attività federale. Si notifichi agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente	
Avv. Massimo Bevere	Componente	
Avv. Daniela De Tommaso	Componente	